

La Corte di giustizia UE torna a richiamare i giudici nazionali alla scrupolosa osservanza dell' art. 53, par. 2, del regolamento di procedura a pena di declaratoria di irricevibilità del rinvio pregiudiziale, con particolare riferimento alla necessità che il giudice nazionale chiarisca, nella decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia principale, e fornisca un minimo di spiegazioni in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni di diritto dell'Unione di cui esso chiede l'interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia.

Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza 30 giugno 2020, C-723/19, Airbnb Ireland UC

Rinvio pregiudiziale – Locazione di immobili per una durata non superiore a 30 giorni – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Manifesta irricevibilità

È manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia quando, in relazione ad una controversia concernente la gestione di un portale telematico di intermediazione immobiliare, l'ordinanza del giudice nazionale non rispetti i requisiti cumulativi relativi al contenuto della domanda indicati in modo esplicito all'articolo 94 del regolamento di procedura (1).

(1) I. – Con la pronuncia in rassegna la Corte di giustizia UE ha ribadito che il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere. È, pertanto, indispensabile che nella domanda il giudice nazionale chiarisca, in particolare, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, il quale gode di una presunzione di rilevanza, con dimostrazione del collegamento della vicenda contenziosa con il diritto UE.

La domanda pregiudiziale che ha dato luogo alla pronuncia in rassegna è stata promossa con ordinanza del Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2019 n. 6219 (oggetto della News US in data 16 ottobre 2019) al fine di dirimere i dubbi sulla compatibilità comunitaria della normativa interna (contenuta nel d.l. n. 50 del 2017) che prevede, a carico degli intermediari immobiliari nel campo delle "locazioni brevi" (*home sharing*) che si occupano altresì della fase del pagamento del relativo canone, taluni obblighi come la ritenuta della tassazione sulle locazioni nonché la nomina di un rappresentante fiscale (nell'ipotesi in cui la società non abbia sede in Italia).

II. – La questione così sollevata è stata dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell'art. 53, par. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia (pubblicato

in G.U.U.E. 29 settembre 2012, n. L 265), a norma del quale *“Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento”*.

In particolare, la Corte ha osservato che:

- a) il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione a questi necessari per la soluzione della controversia che essi sono chiamati a dirimere;
- b) nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte;
- c) conseguentemente, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire;
- d) ne deriva che il rigetto, da parte della Corte, di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte;
- e) in tal senso, è pertanto indispensabile che il giudice nazionale chiarisca, con la decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia oggetto del giudizio *a quo*, e fornisca un minimo di spiegazioni in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni di diritto UE di cui esso chiede l’interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia sottopostagli;
- f) tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono indicati in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, e sono stati ripresi nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2018, C 257, pag. 1);
- g) queste ultime (punto 15) indicano che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere *“l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto*

dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale”;

- h) va ricordato che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio permettono alla Corte non soltanto di fornire risposte utili, ma anche di offrire ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia UE, di guisa che spetta alla Corte medesima vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificate soltanto le decisioni di rinvio;
- i) nella vicenda oggetto del giudizio principale, l'ordinanza di rinvio non rispetta i requisiti sopra tratteggiati in considerazione che essa:
 - i1) menziona solamente una disposizione di diritto nazionale senza fornirne – contrariamente ai requisiti stabiliti all'articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura – né il contenuto esatto né i riferimenti e i titoli precisi;
 - i2) non indica gli elementi necessari alla comprensione dell'intera normativa nazionale rilevante che può trovare applicazione nel procedimento principale;
 - i3) non illustra con sufficiente precisione gli elementi di fatto rilevanti, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura (obbligo che deve essere osservato con particolare attenzione in determinati settori caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse);
 - i4) non precisa i motivi alla base della scelta, nel caso di specie, di interrogarsi sull'interpretazione della disciplina euro unitaria di riferimento, nonché il collegamento che esso stabilisce tra questa e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, contrariamente a quanto richiesto dall'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura;
 - i5) non fa riferimento ad alcuna disposizione o principio specifico di diritto dell'Unione, limitandosi a interrogare la Corte sulla conformità ai principi fondamentali del diritto dell'Unione di una normativa come quella di cui al procedimento principale;
 - i6) non individua, con un minimo di precisione, delle disposizioni del diritto UE di cui viene chiesta l'interpretazione, ciò che osta non solo all'illustrazione, da parte del giudice del rinvio, dei motivi che l'hanno indotto a sollevare le questioni pregiudiziali, ma anche alla determinazione di un collegamento tra tali disposizioni e le disposizioni nazionali applicabili alla controversia principale, le quali, come rilevato, non sono neppure oggetto di precisi riferimenti;

- j) rimane ferma la possibilità in qualunque momento di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale contenente le indicazioni che consentano alla Corte di fornire una risposta utile alla questione sollevata.

III. – Per ulteriori approfondimenti si segnala quanto segue:

- k) l'art. 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia UE prevede che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba recare:
 - k1) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
 - k2) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
 - k3) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto UE, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale;
- l) gli artt. 267 Tfeue e 94 del regolamento di procedura della Corte, alla luce dell'art. 47, secondo comma, e dell'art. 48, par. 1, Carta dei diritti fondamentali UE, devono essere financo interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell'ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso (Corte di giustizia UE, 5 luglio 2016, C-614/14, *Atanas Ognyanov*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2017, 153);
- m) per altri recenti casi di manifesta irricevibilità del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 53, par. 2, del citato regolamento di procedura, cfr.:
 - m1) Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza 28 maggio 2020, C-17/20, MC (oggetto della News US in data 25 agosto 2020) in tema di informazioni interdittive antimafia, secondo cui la mancata dimostrazione di criteri di collegamento di detta materia con l'ordinamento UE, la connotazione del diritto di difesa procedimentale, quale principio fondamentale del diritto eurounitario, ma invocabile solo nell'ambito di quest'ultimo, nonché il perimetro applicativo dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE (il quale si rivolge non agli Stati membri bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea), rendono la questione sollevata dal giudice nazionale manifestamente irricevibile;

- m2) Corte di giustizia UE, sez. X, ordinanza 27 aprile 2017, n. C-595/16, Emmea s.r.l. (oggetto della News US in data 16 febbraio 2018), pronunciata a margine di una controversia che, secondo il giudice nazionale rimettente, coinvolgeva la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi previste dal TFUE: in questo caso la Corte UE ha dichiarato la manifesta irricevibilità del quesito interpretativo in quanto l'ordinanza del giudice nazionale, a fronte di una controversia i cui elementi risultavano tutti collocati all'interno di un solo Stato membro, non aveva indicato sotto quale profilo la controversia presentasse un elemento di collegamento con le disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle libertà fondamentali;
- n) in generale, sulla valutazione di ricevibilità di un rinvio pregiudiziale, oltre alle indicazioni ed alla casistica già illustrate, tra le altre, nella citata News US del 16 febbraio 2018, cfr., in dottrina, G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2010, 321 ss., in cui si illustrano le diverse ipotesi nel tempo elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia:
- n1) anzitutto, la Corte ha spesso escluso di poter pronunciare in presenza di questioni puramente ipotetiche o non obiettivamente necessarie al giudice nazionale, o comunque senza un collegamento sufficiente con l'oggetto della causa, come ad es. nelle ipotesi di *fictio litis* (qualora, addirittura, le parti siano perfettamente d'accordo sull'esito del litigio e sull'interpretazione delle conferenti norme comunitarie: cfr., ad es., le due sentenze "Foglia", l'una 11 marzo 1980, C-104/79, in *Foro it.*, 1980, IV, 254 ss., nonché in *Giust. civ.*, 1982, I, 561, e l'altra 16 dicembre 1981, C-244/80, in *Giust. civ.*, 1982, I, 561), così, tuttavia, finendo per andare ben oltre il dettato letterale di cui all'art. 267, comma 2, TFUE (secondo cui il giudice nazionale, a fronte di una questione interpretativa, "può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi..."), dal che dovrebbe discendere che la valutazione circa la "necessarietà" del rinvio pregiudiziale sia oggetto di valutazione esclusiva del giudice del rinvio);
- n2) in secondo luogo, non mancano ipotesi in cui la decisione di "irricevibilità" deriva dall'eccessiva parsimonia dell'ordinanza di rinvio, contenente ad es. indicazioni troppo scarse o imprecise, tali da non consentire una definizione del quadro di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni sollevate;
- n3) cfr. anche Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 5 aprile 2011, C-119/09, *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable*, in *Foro amm.- Cons.*

Stato, 2011, 1085 ss., con nota di G. TASSONI, *La pubblicità commerciale tra autogoverno degli Ordini professionali e regole del mercato dei servizi*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 209 ss., secondo la quale spetta al giudice *a quo*, investito della controversia principale, valutare se le disposizioni nazionali siano idonee a compromettere seriamente il risultato prescritto da una direttiva: in tale valutazione il giudice del rinvio dovrebbe, in particolare, esaminare se le disposizioni di cui trattasi si presentino come recepimento completo della direttiva nonché determinare gli effetti concreti dell'applicazione di tali disposizioni non conformi alla direttiva e della loro durata nel tempo, mentre non spetta alla Corte verificare l'esattezza di tale valutazione nell'ambito di un esame della ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale; in ogni caso, come ha precisato *ivi* la Corte, la questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, sollevata dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, beneficia normalmente di una "presunzione di rilevanza";

- n4) ancora, più recentemente, la Corte di giustizia, nella sentenza 20 settembre 2017, C-186/16, *Ruxandra Paula Andriciuc ed altro*, in *Foro amm.*, 2017, 1780 ss., ha chiarito che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE (basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte), il giudice nazionale è l'unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale, spettando esclusivamente a lui il compito di valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni da sottoporre alla Corte; la "presunzione di rilevanza" della questione così sollevata viene meno, potendo di conseguenza la Corte rifiutarsi di statuire su di essa, soltanto qualora, segnatamente, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale riportati all'art. 94 del regolamento di procedura della Corte o appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma dell'Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non abbiano alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto del procedimento principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica; a tale riguardo, sempre nella menzionata pronuncia, la Corte ha ricordato che, anche in presenza di una giurisprudenza comunitaria che risolve il punto di diritto, i giudici nazionali mantengono la completa libertà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione siano già state interpretate

dalla Corte abbia l'effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa;

- n5) sulla irricevibilità della domanda pregiudiziale per carenza di un interesse transfrontaliero certo (e sulla stessa nozione di *“interesse transfrontaliero certo”*), di recente, v. Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. IX, sentenza 14 febbraio 2019, C-710/17, Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. (oggetto della News US in data 22 febbraio 2019), secondo cui *“Nell'ipotesi di contratti pubblici il cui importo è inferiore alla soglia di EUR 5 000 000 di cui all'articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE, deve essere dichiarata irricevibile la questione pregiudiziale concernente norme euro-unitarie che non risultano applicabili al procedimento principale, salva tuttavia la disamina, da parte della Corte, delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato FUE e, in particolare, degli articoli 49 e 56 di tale Trattato, ossia dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, a condizione che l'appalto di cui trattasi presenti un interesse transfrontaliero certo”*; sez. IX, sentenza 19 aprile 2018, C-65/17, *Oftalma Hospital s.r.l.*, con riguardo ad un appalto vertente nella materia sanitaria. Qui la Corte ha, tra l'altro, ribadito che gli appalti sotto-soglia, nel caso in cui presentino nondimeno un interesse transfrontaliero certo, sono assoggettati alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, e segnatamente ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva; senza necessariamente imporre di procedere ad una gara, detto obbligo di trasparenza implica l'esigenza di garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta, da un lato, un'apertura alla concorrenza e, dall'altro, il controllo sull'imparzialità della procedura di aggiudicazione;
- n6) sulle *“deroghe”* al requisito dell'interesse transfrontaliero certo: *ex aliis*, Corte di giustizia UE, sez. III, 30 marzo 2006, C-451/03, *Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl*, secondo cui *“una soluzione può tuttavia risultare utile al giudice del rinvio, in particolare nell'ipotesi in cui il suo diritto nazionale imponga, in un procedimento come quello in esame, di far beneficiare un cittadino italiano degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto comunitario, un cittadino di un altro Stato membro nella medesima situazione”*;
- o) sul rinvio pregiudiziale quale strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia UE e i giudici nazionali:
- o1) Corte di giustizia UE, sez. IV, ordinanza 8 settembre 2016, C-322/15, *Google Ireland e Google Italy* (in *Foro amm.*, 2016, 2077), , punto 14, secondo cui *“la procedura istituita dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di*

cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, mediante il quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione a questi necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere";

- o2) Corte di giustizia UE, seduta plenaria, 27 novembre 2012, C-370/12, *Pringle* (in *Giornale dir. amm.*, 2013, 148, con nota di CHITI; *Riv. giur. lav.*, 2013, II, 179, con nota di BERTOLINI; *Dir. comm. internaz.*, 2013, 521, con nota di GAMBARO, MAZZOCCHI; *Giur. cost.*, 2013, 2425, con nota di CALVANO), punto 83, secondo cui *"il procedimento istituito dall'art. 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti"*;
- o3) sull'obbligo del giudice del rinvio di osservare l'art. 94 del regolamento di procedura" della Corte: Corte di giustizia UE, sez. IV, ordinanza 8 settembre 2016, C-322/15, *Google Ireland e Google Italy*; sez. VI, ordinanza 3 luglio 2014, C-19/14, *Talasca*, punto 21, secondo cui i *"requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito nell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all'articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente"*;
- o4) sul contenuto e i requisiti della domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte di giustizia UE, ordinanza del 25 aprile 2018, C-102/17, *Secretaria Regional de Saúde dos Açores*, punti 28 e 29; sez. V, 12 dicembre 2013, C-292/12, *Ragn-Sells* (in *Ambiente*, 2014, 207), punto 39; sez. VI, ordinanza 11 novembre 2010, C-20/10, *Vino*, sez. VII, ordinanza 13 gennaio 2010, C-292/09, in *Foro it.*, 2011, IV, 461 e 462, con nota di G. GRASSO, ivi un'ampia casistica sui contenuti, la motivazione, le condizioni di ricevibilità e di competenza delle decisioni di rinvio da parte di giudici italiani; ordinanza 19 marzo 1993, C-157/92, *Banchero* (in *Foro it.* 1994, parte IV, 325, con nota di BARONE), punti 4 e 5; 26 gennaio 1993, da C-320/90 a C-322/90, *Telemarsicabruzzo e a.* (in *Riv. dir. internaz.*, 1993, 252);
- p) la tematica dei limiti dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ad opera del giudice di ultimo grado è stata analizzata dalla giurisprudenza europea e nazionale in diverse occasioni e sotto diversi profili:
 - p1) sulle finalità del rinvio pregiudiziale: Corte di giustizia UE, 5 luglio 2018, C-544/16, *Marcandi Lmd* (in *Foro it.*, IV, 544), secondo cui *"l'articolo 267 TFUE istituisce un meccanismo di rinvio pregiudiziale volto a prevenire divergenze interpretative del diritto dell'Unione che i giudici nazionali devono applicare"*;

- p2) sul rinvio pregiudiziale in caso di una precedente decisione della Corte costituzionale nello stesso giudizio: Corte di giustizia dell'UE, 20 dicembre 2017, C- 322/16, Global Starnet (in *Foro it.*, 2018, IV, 434 con nota di FORTUNATO ed oggetto della News US, in data 11 gennaio 2018 cui si rinvia);
- q) in materia di limiti all'obbligo di sollevare, ex art. 267 TFUE, la c.d. pregiudiziale di interpretazione:
- q1) sull'obbligo di rinvio del Giudice d'appello in ipotesi di mancata condivisione di un principio espresso dall'Adunanza plenaria, si vedano: Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19 (in *Foro it.*, 2017, III, 309, con nota di GAMBINO, nonché oggetto della News US, in data 1 agosto 2016, cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza), secondo cui: I) *“La sezione del Consiglio di Stato cui è assegnato un ricorso, qualora non condivida un principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria su una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione Europea, può alternativamente: a) rimettere previamente la questione all'Adunanza plenaria affinché questa riveda il proprio orientamento; b) adire la Corte di giustizia ex art. 267 TFUE ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale; c) disattendere direttamente il principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria ove esso risulti manifestamente in contrasto con una interpretazione del diritto dell'Unione già fornita, in maniera chiara ed univoca, dalla giurisprudenza comunitaria”*; II) *“L'Adunanza plenaria, qualora sia chiamata a decidere una questione analoga ad altra pendente innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, può alternativamente: a) disporre la sospensione c.d. impropria del giudizio in attesa che si pronunci il giudice europeo; b) sollevare a sua volta una questione pregiudiziale; c) decidere comunque la questione anche alla luce dei dubbi di compatibilità comunitaria manifestati in occasione della precedente rimessione”*; Corte di giustizia UE, 5 aprile 2016, C-689/13 (in *Giornale dir. amm.*, 2016, 5, 650, con nota di SCHNEIDER; in *Foro it.*, 2016, IV, 325 con nota critica di SIGISMONDI, nonché oggetto della News US, in data 7 aprile 2016), secondo cui *“l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest'ultima sia interpretata nel senso che [...] una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l'orientamento definito da una decisione dell'Adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all'Adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale; 3) l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di Giustizia UE [...] o allorché la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE*

ha già fornito una risposta chiara [...]una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell'Unione";

- q2) sull'obbligo di rinvio in caso di precedenti contrasti interpretativi: Corte di giustizia UE, 9 settembre 2015, C-160/14, *João Filipe Ferreira da Silva*, secondo cui *"l'articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale [...] in circostanze quali quelle del procedimento principale, contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di giudici di grado inferiore quanto all'interpretazione [...] e da ricorrenti difficoltà d'interpretazione della medesima nei vari Stati membri";*
- q3) sull'obbligo di rinvio qualora altro giudice abbia sollevato questioni interpretative analoghe dinanzi alla Corte di giustizia UE ed il giudizio dinanzi alla stessa sia pendente: Corte di giustizia UE, 9 settembre 2015, C-72/14 e C-197/14, secondo cui *"un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, quale il giudice del rinvio, non è tenuto ad adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea né ad attendere la risposta a tale questione";*
- r) sul rapporto tra questioni sollevate dalle parti e definizione dei quesiti ad opera del giudice: Corte giustizia UE, 21 luglio 2011, C-104/10, *Kelly*, in *Giurisdiz. amm.*, 2011, III, 723, secondo cui *"il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo da giudice a giudice, il cui avvio si basa interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità di detto rinvio compiuta dal giudice nazionale. In tal senso, se spetta al giudice nazionale valutare se l'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione risulti necessaria per consentirgli di pronunciarsi sulla lite dinanzi ad esso pendente, alla luce del meccanismo procedurale previsto dall'art. 267 TFUE, spetta al giudice medesimo decidere in quali termini dette questioni debbano essere formulate. Se è pur vero che detto giudice è libero di invitare le parti della lite dinanzi ad esso pendente a suggerire formulazioni che possano essere utilizzate nella redazione dei quesiti pregiudiziali, resta tuttavia il fatto che è solamente al giudice medesimo che spetta decidere, in ultima analisi, tanto sulla forma quanto sul contenuto dei quesiti stessi";*
- s) sul rapporto fra ruolo nomofilattico assegnato alle Corti supreme italiane e obbligo di sollevare questione pregiudiziale di interpretazione innanzi alla Corte del Lussemburgo, v., oltre alla già menzionata Plenaria n. 19 del 2016: Cons. Stato,

sez. V, 17 marzo 2016, n. 1090 (oggetto della News US in data 18 marzo 2016 cui si rinvia per i riferimenti alla giurisdizione ordinaria e contabile); Corte giustizia UE, 5 aprile 2016, C-689/13, *Puligienica*, cit., secondo cui: “L’obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla *regula iuris* enunciata dalla corte di cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata abrogata, modificata o sostituita per effetto di *ius superveniens*, nell’ambito del quale rientrano i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della corte di giustizia, che hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale”; Cass., sez. lav., sentenza 12 settembre 2014, n. 19301 (in *Foro it.*, 2015, I, 3992, con nota di DESIATO cui si rinvia per ogni approfondimento);

- t) sull’obbligo di motivazione del rifiuto del rinvio: Corte eur. dir.uomo, grande camera 21 luglio 2015, *Schipani et al. c. Italia* (in *Giur. it.*, 2015, 10, 2055-2061); *id.*, 8 aprile 2014, *Dhahbi c. Italia* (in *Foro it.*, 2014, IV, 289, con nota di D’ALESSANDRO), secondo cui “quando un giudice nazionale di ultima istanza disattenda la richiesta di parte di effettuare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del trattato FUE, è tenuto a motivare il proprio rifiuto, sussistendo in caso contrario una violazione dell’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”;
- u) sul tema dei rapporti fra giudizi (aventi identità di oggetto e soggetti) pendenti innanzi al G.A. italiano ed al giudice europeo Cons. Stato, sez. III, ord. 21 gennaio 2016, n. 195 (in *Foro it.*, 2016, III, 129, con nota di LAGHEZZA – PALMIERI ivi gli ulteriori riferimenti anche a ulteriori pronunce);
- v) sui rapporti fra sindacato di costituzionalità, pregiudiziale costituzionale e pregiudiziale europea di interpretazione, cfr. da ultimo Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24 (in *Foro it.*, 2017, I, 393 con nota di A. PERRINO; *id.* 12 maggio 2017, n. 111, *ibidem*, I, 2230, con nota di G. AMOROSO);
- w) le tre tradizionali ipotesi di deroga all’obbligo di rinvio, *ex art.* 267 FUE, individuate dalla giurisprudenza della Corte del Lussemburgo (fra le tante: Corte giustizia UE, 9 settembre 2015, C-160/14, *F.D.S.*, in *Dir. relazioni ind.*, 2016, 888 (m), con nota di CAVALLINI., in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, II, 232, con nota di LOZITO; Corte di giustizia CE, 6 ottobre 1982, C-283/81, *Cilfit*, in *Foro it.*, 1983, IV, 63, con note di TIZZANO e CAPOTORTI, in *Giust. civ.*, 1983, I, 3, con nota di CATALANO, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1008, con nota di CAPOTORTI, in *Rass. avv. Stato*, 1983, I, 47, con nota di LAPORTA), e da quella nazionale (cfr. fra le tante, Corte cost., 15 giugno 2015, n. 110, in *Foro it.*, 2015, I, 2618 con nota di ROMBOLI), sono rappresentate: I) dalla presenza di specifici precedenti resi dalla CGE sulla medesima questione controversa; II) dalla irrilevanza della questione interpretativa rispetto alla risoluzione del caso di specie; III) dalla presenza di una

disposizione europea la cui univocità non faccia ritenere necessario sollevare la questione pregiudiziale c.d. teoria dell'atto chiaro;

- x) sull'obbligo di rinvio pregiudiziale si veda in dottrina: E. SCODITTI, *La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, Danno e resp.*, 2001, 1,5; A. BARONE, *Rinvio pregiudiziale e giudici di ultima istanza*, in *Foro it.*, 2002, IV, 381 ss; F. M. SCARAMUZZINO, *Mancato rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza e risarcimento del danno*, *Resp. civ.*, 2007, 7; M. MELLONI, *I requisiti formali delle decisioni di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Foro it.*, 2011, IV, 480; D. DOMENICUCCI, *Circa il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, *ibidem*, 484; R. CARANTA, *La Corte di giustizia contro l'immunità dello Stato-giudice*, in *Giur. it.*, 2012, 10; F. CORTESE, *Sulla responsabilità civile dello Stato-giudice per violazione del diritto dell'Unione europea: dai principi sostanziali alle insidie processuali*; in *Corriere giur.*, 2013, 6, 785-794; D. U. GALETTA, *Niente di nuovo sul rinvio pregiudiziale: la Corte di giustizia ribadisce la sua consolidata giurisprudenza in materia e respinge il quesito ipotetico del Consiglio di Stato in tema di responsabilità*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2013, 3-4, 824-834; R. CONTI, *Si sciolgono i dubbi del Consiglio di Stato sul rinvio pregiudiziale alla Corte UE*, in *Corriere giur.*, 2014, 4, 464-470; M. DE STEFANO, *L'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo e responsabilità dei giudici nazionali*, in *Dir. uomo*, 2014, 2, 339-342; G. ZAMPETTI, *Rinvio pregiudiziale di interpretazione obbligatorio e giudice amministrativo: natura giuridica, portata dell'obbligo ex art. 267, par. 3, TFUE e conseguenze della sua mancata osservanza* in *Osserv. cost.*, 2014, 1, 24; M. DE STEFANO, *L'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo e responsabilità dei giudici nazionali*, in *Temi romana*, 2015, 1, 33-35; S. MARINO, *L'obbligo di rinvio pregiudiziale fra responsabilità dello Stato e circolazione della sentenza nell'Unione*, in *Riv. dir. internaz.*, 2015, 4, 1270-1274; A. OSTI, *Schipani e altri c. Italia: un ulteriore passo verso il diritto convenzionalmente tutelato di accesso alla Corte di giustizia?*, in *Quaderni cost.*, 2015, 4, 1039-1043; F. FERRARO, *Noterelle sulla recente prassi interna in tema di responsabilità risarcitoria dello Stato per violazione del diritto dell'Unione*, in *DPCE online*, 2017, 4, 24; F. CROCI, *Nuove riflessioni sull'obbligo di rinvio pregiudiziale interpretativo alla luce delle sentenze "Ferreira da Silva" e "X"*, in *Studi integrazione europea*, 2017, 2, 427-452.